



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
RELATIVO AI CRITERI PER FRUIZIONE DEI
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

[Art. 4 - comma 4 lett. a) - CCNL/2007]

oooooooooooooooooooo

L'anno 2014, il giorno 19 del mese di dicembre, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo di L'Aquila, in sede di negoziazione integrativa decentrata regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata Regionale

E

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali come risultanti in calce,
riconvocati a seguito della osservazione n.109 del 4.12.14 dell'UCB

VIENE CONCORDATO

la presente Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale relativo ai

"CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO"

ART. 1

Principi generali

1. La presente Ipotesi di Contratto decentrato Integrativo Regionale, già concordata in data 4 novembre 2014, tiene conto dei principi fissati dall'art. 3 del D.P.R. 23-8-1988, n. 395, delle indicazioni di cui alla C.M. del D.F.P. n. 12 del 7/10/2011 e viene stipulato ai sensi del comma 7 di detto D.P.R. e dell'art. 4, comma 4, lett. a) del vigente CCNL e viene modificata, in data odierna, a seguito dell'osservazione dell'UCB relativamente alla ripartizione del monte ore residuo dei permessi (art.4).

ART. 2

Finalità, efficacia e durata del contratto

1. La concessione dei permessi per il diritto allo studio, finalizzata all'accrescimento della formazione culturale e professionale del dipendente, ha il suo fondamento anche nell'interesse dell'Amministrazione.

1

2. Le norme concordate disciplinano la concessione dei predetti permessi per la frequenza di corsi destinati a conseguimento di titoli di studio, compresi i corsi abilitanti all'insegnamento, di corsi universitari e post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria, post-secondaria e di qualifica professionale, statali, paritarie, o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

3. Il contratto, nell'assicurare certezza e rispetto delle procedure, definisce i criteri per la concessione e la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale docente, educativo ed A.T.A. nell'ambito delle disponibilità definite dal successivo art. 3.

4. Il presente contratto, a norma dell'art. 4 del CCNL/2007, ha validità quadriennale, a decorrere dall'anno 2015, e, comunque, fino alla sottoscrizione di successivo analogo contratto, fatte salve eventuali modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative o contrattuali nazionali o conseguenti a necessità di modifiche ritenute utili dalle parti sottoscrittenti.

5. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, con sostituzione a tutti gli effetti dalla medesima data dei contratti integrativi regionali in precedenza sottoscritti.

Art. 3 Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Regionale Integrativo si applica al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

Art. 4 Determinazione del contingente

1. Il contingente dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili e la sua distribuzione fra le diverse aree professionali viene determinato annualmente in ogni singola provincia dai Responsabili degli Ambiti Territoriali Provinciali in relazione alle dotazioni organiche, adeguate alla situazione di fatto.

2. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, non può superare, complessivamente, il 3% del totale delle dotazioni organiche complessive assegnate alle singole province, ivi compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive provinciali e i posti di sostegno in deroga autorizzati dal Direttore Generale, con arrotondamento delle eventuali frazioni decimali all'unità superiore. Fermo restando detto limite, la concessione dei permessi straordinari retribuiti è consentita nel limite massimo di centocinquanta ore annue individuali.

3. Il calcolo per determinare il contingente dei beneficiari dei permessi per diritto allo studio è effettuato tenendo conto del totale delle dotazioni organiche provinciali riferite al personale docente, educativo ed ATA. Il contingente complessivo viene ripartito proporzionalmente in ambito provinciale, secondo l'entità dei singoli organici, sulla base della consistenza organica del personale docente, distinto per grado d'istruzione, del personale educativo e del personale ATA considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale. Ai docenti di Religione sarà destinato uno specifico contingente, secondo le unità complessive di organico e la ripartizione delle ore spettanti verrà distinta, a sua volta, tra il 1° settore (infanzia e primaria) ed il 2° settore (secondaria di primo e secondo grado).

4. Effettuato il calcolo del contingente dei permessi, esso viene ripartito:

- 85% al personale a tempo indeterminato;



- 15% al personale a tempo determinato.

I permessi così suddivisi saranno ripartiti, in proporzione all'entità dei singoli organici, tra docenti, educatori ed ATA e, per il personale docente, e saranno distinti anche per ordine e grado di scuola.

5. I Responsabili degli AA.TT.PP. entro il 1° Novembre di ogni anno, pubblicano all'albo dell'Ambito Territoriale Provinciale il numero complessivo dei permessi concedibili l'anno solare successivo, distinti come indicato al precedente comma 3.

6. Ferma restando la priorità nell'assegnazione dei permessi ai docenti appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola, al personale educativo ed al personale ATA in base al contingente ad essi spettante, nel caso di residuo di permessi straordinari in singoli contingenti, è possibile destinare gli stessi al personale appartenente a dotazioni organiche diverse con esclusione del contingente organico di Religione. I permessi residui verranno ridistribuiti secondo la consistenza dei singoli organici, nel limite, comunque, del 85% o del 15% dei permessi complessivamente disponibili.

7. Solo successivamente, nel caso di ulteriore residuo di permessi straordinari, è possibile destinare i medesimi a personale a tempo indeterminato se avanzati nel contingente del 15% o, viceversa, al personale a tempo determinato se avanzati nel contingente del 85%, nel limite, comunque, dei permessi complessivamente disponibili.

8. I permessi spettano in misura proporzionale all'orario settimanale di lavoro.

ART. 5

Presentazione delle domande e documentazione

1. Può produrre domanda per la fruizione dei permessi il personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno).

2. La domanda per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti deve essere presentata da parte del personale interessato, per il tramite del Dirigente Scolastico, al Responsabile dell'Ambito Territoriale Provinciale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo della Provincia in cui si trova la sede di servizio, entro il **15 Novembre** di ogni anno. Per la fruizione dei permessi relativi all'anno 2015 per la frequenza dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), la relativa domanda dovrà essere presentata entro i termini stabiliti con proprio atto dall'Ufficio Scolastico Regionale.

3. La domanda può essere prodotta esclusivamente per conseguire i titoli di studio e le per le attività previste al successivo art. 6, comma 2.

4. Nella domanda per la concessione dei permessi retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. n. 395/88, redatta in carta semplice secondo lo schema fornito dall'U.S.R., il richiedente deve dichiarare i seguenti dati sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.:

1) nome, cognome, luogo e data di nascita;

2) tipo di corso degli studi da frequentare con l'indicazione di tutti i dati identificativi dell'Ente che organizza i corsi (Università o Scuola statale o legalmente riconosciuta o, comunque, Ente riconosciuto dall'ordinamento pubblico);

3) l'anno di iscrizione al corso di studi e, per coloro che risultano iscritti "fuori corso", il numero di anni di iscrizione "fuori corso";

4) durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto;

5) per gli iscritti a corsi on-line il numero di ore previste per lezioni "in presenza" con modalità e *blended*;

6) per il personale docente ed educativo, il ruolo, classe di concorso di appartenenza e sede di servizio;

7) per il personale ATA, il profilo professionale e la sede di servizio;

8) l'anzianità complessiva di servizio di ruolo, compreso il servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera per il personale in servizio a tempo indeterminato, anche ai fini della precedenza di cui al comma 5 del successivo art. 6;

9) il punteggio conseguito nella graduatoria provinciale o d'istituto dalla quale è stata conseguita la nomina e la scadenza del contratto (31 agosto o 30 giugno) per il personale in servizio a tempo determinato;

10) il possesso dei requisiti di precedenza nella frequenza dei corsi secondo l'ordine e la tipologia indicati al successivo art. 6;

11) il numero di anni per i quali si è già usufruito di permessi per diritto allo studio, con l'indicazione del tipo di corso e se il numero di anni di fruizione è pari o meno alla durata legale del corso prescelto, ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente di permessi per lo stesso tipo di corso.

5. E' consentita la domanda per la partecipazione a corsi "on-line" limitatamente alle modalità e *blended* esclusivamente per la parte svolta "in presenza" con diritto a fruire dei permessi per la frequenza nei limiti previsti dall'art. 6.


6. La certificazione di iscrizione ai corsi rilasciata dall'Università, Istituto/scuola o Ente che organizza i corsi medesimi per i quali vengono richiesti i permessi, può essere documentata con autocertificazione resa a norma dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nell'ambito della domanda.

Art. 6

Formazione delle graduatorie - Modalità di autorizzazione

1. La determinazione dei permessi e l'elenco dei beneficiari è effettuata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il tramite degli AA.TT.PP. con riferimento all'arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. I Responsabili degli AA.TT.PP., ricevute le domande, provvedono a formare distinte graduatorie dei richiedenti, divise tra personale docente, educativo ed ATA e, per il personale docente, distinte anche per ordine e grado di scuola, distinguendo altresì in una graduatoria a se stante i docenti di



religione tra il 1° settore (infanzia e primaria) ed il 2° settore (secondaria di primo e secondo grado), sulla base dell'anzianità di ruolo, compreso il servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera per il personale a tempo indeterminato e del punteggio riportato nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze per il personale a tempo determinato, secondo i raggruppamenti di seguito indicati, per i quali i permessi possono essere concessi, indicati in ordine di priorità:

- a) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio:
 - per il personale docente:
per l'accesso ai ruoli superiori o a classi di concorso diverse da quella di appartenenza;
 - per il personale ATA:
per l'accesso a ruoli superiori o ai profili professionali di altre aree;
- b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di grado pari o superiore a quello già posseduto diverso da quello indicato alla precedente lettera a);
- c) frequenza dei corsi per il conseguimento abilitazioni/specializzazioni di sostegno (TFA-PAS);
- d) frequenza scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento post-universitari e master;
- e) frequenza di corsi on-line limitatamente il numero di ore previste per lezioni "in presenza" con modalità *e blended* fino ad un massimo di 30 ore;
- f) frequenza dei corsi di formazione linguistica della scuola primaria autorizzati dal MIUR e gestiti dall'U.S.R.;

3. Nell'ambito delle graduatorie di cui al precedente comma 2, per la concessione dei permessi è data precedenza, nell'ordine, al personale:

- a) che non ha mai fruito dei permessi straordinari;
- b) che frequenta l'ultimo anno del corso di studi, se studenti universitari.

4. In caso di parità la priorità è determinata dalla maggiore anzianità di servizio o del punteggio riportato nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze per il personale a tempo determinato; in caso di ulteriore parità si terrà conto della minore età anagrafica degli aspiranti.

5. Coloro che risultano iscritti "fuori corso" per il conseguimento del diploma di laurea, possono fruire dei permessi, secondo i criteri indicati nel presente Contratto, sempreché gli stessi non ne abbiano già usufruito per un periodo pari alla durata legale del corso universitario da loro frequentato. Gli stessi saranno inseriti in coda alle rispettive graduatorie.

6. Entro il 10 gennaio di ogni anno i Responsabili degli AA.TT.PP. emaneranno i provvedimenti di autorizzazione al personale avente diritto alla fruizione dei permessi straordinari per diritto allo studio, con l'indicazione dei nominativi e del numero delle ore massime autorizzate, che saranno trasmessi ai Dirigenti Scolastici ove risulta in servizio il personale interessato.

ART. 7 Modalità di fruizione

1. Dopo gli adempimenti dei Responsabili degli AA.TT.PP., i permessi retribuiti sono concessi dai Dirigenti scolastici, volta per volta, secondo le richieste dei singoli interessati nella misura

autorizzata dai medesimi Responsabili degli AA.TT.PP. per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, degli esami e delle attività di tirocinio e, comunque, nell'ambito della durata del periodo previsto nel contratto di lavoro per il personale a tempo determinato.

2. I Dirigenti scolastici, nei limiti dell'art. 64, commi 6 e 11, del vigente CCNL/2007, avranno cura di agevolare la frequenza dei corsi provvedendo agli opportuni adattamenti degli orari di lavoro degli aventi diritto, onde renderli compatibili con gli orari di svolgimento delle lezioni dei corsi medesimi. A tal fine i richiedenti documenteranno il calendario degli impegni correlati alla frequenza dei corsi.

3. La fruizione dei permessi è prevista per:

- la partecipazione alle lezioni del corso di studi;
- sostenere gli esami;
- lo svolgimento dell'attività di tirocinio obbligatorio previsto per i TFA e PAS;

4. Per i giorni necessari per la partecipazione agli esami finali o intermedi possono essere utilizzati anche gli istituti contrattuali previsti dall'art. 15, comma 2, e dall'art. 64, comma 5, del vigente CCNL/2007.

5. Per il personale con contratto a tempo determinato, l'entità dei permessi autorizzati dall'A.T.P. deve essere calcolata proporzionalmente alle ore di servizio previste nel contratto di lavoro e in relazione anche alla durata dello stesso.

6. Per la fruizione dei permessi retribuiti, il dipendente interessato deve presentare, almeno due giorni prima, la richiesta al Dirigente Scolastico, specificando la durata e le motivazioni che danno diritto al permesso secondo le necessità descritte al precedente comma 3.

7. Poiché i permessi per il diritto allo studio sono un diritto da garantire e, in termini di qualificazione e professionalità, rappresentano un investimento per l'Amministrazione secondo le finalità richiamate all'art. 2, per il personale assente in quanto beneficiario dei permessi straordinari di cui al presente contratto, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti in tema di sostituzione del personale della scuola, anche con ricorso alle supplenze temporanee.


8. Nel caso in cui la fruizione dei permessi per il diritto allo studio riguardi, in una medesima istituzione scolastica, più di 3 unità di personale della stessa dotazione organica (docenti dello stesso grado, o ATA dello stesso profilo professionale), le modalità di fruizione e gli adattamenti orari debbono essere concordati con la RSU.

9. Per la frequenza di corsi di formazione/aggiornamento svolti dall'amministrazione scolastica a livello centrale e periferico o dalle istituzioni scolastiche, compresi i corsi dei CTP è consentito fruire dei permessi previsti dall'art. 64, commi 4 e 5 del vigente CCNL/2007; conseguentemente per tali corsi non sono concessi i permessi previsti nel presente Contratto.

ART. 8

Certificazione dei permessi fruiti

1. La frequenza delle lezioni, la presenza agli esami e lo svolgimento delle attività di tirocinio devono essere certificate al Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione e, comunque, non oltre



trenta giorni dalla data della fruizione stessa. In alternativa alla certificazione rilasciata dall'Università, dall'Istituto/Scuola o dall'Ente gestore dei corsi, gli interessati possono produrre dichiarazioni personali sostitutive ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con validità a tutti gli effetti di legge, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di procedere a controlli anche a campione.

2. Il Dirigente scolastico, nel caso non venisse presentata la documentazione nei termini prescritti, provvede a commutare i permessi goduti in aspettativa senza assegni, con recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9

Ricorsi avverso i provvedimenti inerenti i permessi per diritto allo studio

1. Avverso i provvedimenti di mancata autorizzazione dei permessi retribuiti, adottati dai Responsabili degli AA.TT.PP. e quelli inerenti il diniego alla concessione dei permessi stessi da parte dei Dirigenti Scolastici, gli interessati possono produrre ricorso ai sensi dell'art. 135 del vigente CCNL/2007, ovvero al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del D. L.vo 30-3-2001, n. 165.

Art. 10 Norme finali

1. Annualmente la Direzione Generale Regionale fornisce alle OO.SS. le informazioni attinenti alla fruizione dei permessi di cui al presente contratto.

2. Il presente contratto sarà trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale. Esso sarà pubblicato sul sito web dell'U.S.R. e all'albo delle singole istituzioni scolastiche a cura dei Dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

La presente ipotesi di contratto, che recepisce integralmente quanto osservato dall'UCB e corredata dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa viene nuovamente sottoposta a certificazione di compatibilità finanziaria.

IL RAPPRESENTANTE DI PARTE PUBBLICA

F.to Dott. Massimiliano Nardoeci

F.to Dr.ssa Rita Vitucci

I RAPPRESENTANTI

DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL – F.to Pino Belmonte

CISL Scuola – F.to Fiorella Tortiello

UIL Scuola – F.to Enio Taglieri

SNALS-Confasal – F.to Carlo Frassan